

N. 2685

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, FOLLONI e CÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1997

Deroga ai divieti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell’Iraq

ONOREVOLI SENATORI. - Tutte le agenzie umanitarie internazionali da tempo hanno segnalato le gravissime conseguenze sulla popolazione civile irachena del protrarsi delle sanzioni economiche decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Una recente dichiarazione dell'UNICEF stima in 4.500 al mese le vittime, di età inferiore ai cinque anni, della generalizzata carenza di cibo e medicine, mentre secondo la FAO il numero dei bambini deceduti a causa delle sanzioni supererebbe nel complesso il mezzo milione.

Recentemente la risoluzione 986 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 14 aprile 1995, ha concesso all'Iraq di effettuare una parziale vendita di petrolio per acquistare cibo, medicine e generi di prima necessità. Secondo stime della stessa FAO gli importi così messi a disposizione del Paese sono del tutto insufficienti per fronteggiare la gravissima emergenza umanitaria. Si stima, infatti, che, solo per quanto riguarda il cibo, tali fondi non coprirebbero nemmeno il 50 per cento del fabbisogno alimentare.

Da tempo le istituzioni italiane ricevono una forte pressione della opinione pubblica perchè i fondi iracheni congelati nelle banche italiane in seguito alla invasione del Kuwait siano resi disponibili per fronteggiare l'emergenza.

Tale pressione è testimoniata anche dal recente appello inviato ai Presidenti di Camera e Senato per il rilascio a fini umanitari dei fondi iracheni sottoscritto dai sindaci delle maggiori città, dai presidenti e segre-

tari dei maggiori sindacati e associazioni della società civile, da artisti e intellettuali.

A seguito di ciò lo scorso 15 aprile il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a verificare se esistano impedimenti sul piano giuridico al rilascio dei fondi stessi.

Ai proponenti questo disegno di legge non risulta, in ogni caso, che esistano tali impedimenti. Il rilascio a fini umanitari dei fondi, congelati presso le banche dei Paesi membri delle Nazioni Unite è, infatti, già permesso dalla risoluzione 687 del Consiglio di Sicurezza del 3 aprile 1991, mentre l'obbligo di versamento di tali fondi presso l'*Escrow Account* istituito con risoluzione 778 del 2 ottobre 1992, non riguarda i fondi iracheni congelati nelle banche italiane; esso infatti è applicabile unicamente ai fondi provenienti dalla vendita di petrolio e non ad altri fondi. L'eventuale trasferimento dei fondi iracheni presso l'*Escrow Account* sarebbe quindi una palese illegalità.

Ciò che propone il disegno di legge è quindi del tutto legittimo sul piano giuridico e nello stesso tempo, riteniamo, un obbligo morale.

Non è qui in questione un giudizio sulle sanzioni economiche, nè sul comportamento dell'Iraq, ma se si debba permettere ad un Paese di utilizzare i propri fondi per curare e dare da mangiare alla propria gente.

Va infine aggiunto che del rilascio dei fondi iracheni beneficerebbe anche l'industria italiana in quanto il disegno di legge che si propone permette l'utilizzo dei fondi solo per importazioni di merci del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i fondi accreditati dalla Repubblica dell'Iraq o da istituti di credito iracheni presso le banche italiane anteriormente alla data del 6 agosto 1990, e tuttora ivi giacenti, sono utilizzabili dalla menzionata Repubblica o da altri soggetti dell'Iraq per il pagamento di esportazioni italiane di cibo, medicine e generi di prima necessità indicati dal paragrafo 20 della risoluzione 687 del 3 aprile 1991 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite verso quel Paese o per la prestazione di garanzie rilasciate a fronte del regolamento delle esportazioni stesse.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

